



COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA
Deliberazione nr. 64 del 30-12-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è **riunito in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18** sotto la Presidenza del Sig. DURIGHETTO LUCA con l'assistenza del Segretario Generale dott. OLIVI FABIO che effettuato l'appello nominale dei Consiglieri, risultano presenti in quanto collegati in videoconferenza i Sigg.

Nominativi			
DURIGHETTO LUCA	P	MASIERO MICHELLE	P
FESTON MIRCO	P	D'ANGELO CLAUDIO	P
SCATTOLIN LUCIA	P	DAL BO' GIUSEPPE	P
ZUGNO MARILENA	A	BORTOLETTO ELISABETTA	P
DAL COLLE FRANCESCO	P	MORETTO ROBERTO	P
BORTOLATO ANDREA	A	GRAVA MORENO	P
CAZZARO NICOLE	P	BROGNERA ALBERTO	P
PIZZIOLO AURORA	P	GOBBO MELITA	P
FAVARETTO ANDREA	P		

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui in oggetto.

E' presente in modalità di videoconferenza il Sig. Amedeo Requale – Assessore esterno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Online per quindici giorni consecutivi:

Li'

F.to Il Responsabile del Settore Segreteria
NAPOLETANO ALESSANDRA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, che conferma:

- il presupposto oggettivo nel possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento, in particolare le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze (comma 740);
- il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU (comma 742);
- la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU (comma 744);

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; dal 1° gennaio 2022 tali fabbricati sono esenti dall'imu;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

TENUTO CONTO che il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha disposto, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la detrazione per l'abitazione principale è fissata in euro 200,00 e non è suscettibile di modificazioni da parte del Comune, come previsto dal comma 749 della citata legge;

PRESO ATTO inoltre che il successivo comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 impone di allegare alla delibera un prospetto delle aliquote, che i Comuni devono elaborare dal portale del federalismo, infatti il citato comma precisa che *“in ogni caso”,* cioè anche se il Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle di base, *“la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante e della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”;*

CONSIDERATO che ad oggi tale decreto non risulta ancora emanato e di conseguenza, come specificato nella risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, la disposizione sopra citata produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito dell'approvazione del decreto previsto dal comma 756;

TENUTO CONTO inoltre che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che rientra tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, non aumentare la pressione tributaria di propria competenza, e di conseguenza anche per l'anno 2021 vengono confermate le aliquote dell'anno 2020 iscrivendo a bilancio un gettito stimato di euro 1.416.500,00;

RIASSUMENDO quindi nel seguente prospetto le aliquote previste dalla normativa e nell'ultima colonna le aliquote della nuova IMU in vigore dal 01.01.2021, che confermano quelle in vigore nell'anno 2020:

ALIQUOTE nuova IMU			tipo di immobile	Aliquote nuova IMU
base	max	min		Dal 01.01.2021
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9 con detrazione di € 200 fissata da art. 1 c. 749 L. 160/19	0,60%
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali	0,10%
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce" esenti dal 2022	0,10%
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli	0,76%
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D" con riserva 0,76 % allo Stato	0,90% di cui 0,76% spettante allo Stato
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili	0,90%

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento comunale di disciplina della nuova IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti la “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

IL dibattito in forma integrale è pubblicato in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina “Amministrazione - audio sedute consiliari”, e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti che riporta il seguente esito:

- Presenti n. 15
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 5
- Votanti n. 10

(Elisabetta Bortoletto-Roberto Moretto-Moreno Grava-Alberto Brognera-Melita Gobbo)

DELIBERA

1. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria - IMU istituita a valere dal 1° gennaio 2020 dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020):

- **0,90% aliquota ordinaria**, compresi gli immobili accatastati nel gruppo “D”, di cui la misura dello 0,76% è di spettanza statale, con le seguenti eccezioni:
 - **0,6% per l’abitazione principale**, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (detrazione di euro 200,00 fissata dalla normativa statale);
 - **0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
 - **0,1%** per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “**beni merce**”, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, tenendo presente che dal 01.01.2022 sono esenti per legge;
 - **0,76% per i terreni agricoli;**
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
 3. Di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra stabilite, il gettito stimato della nuova IMU è pari ad euro 1.416.500,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale fissata, anche per l’anno 2021, in euro 371.816,22, il quale permette di garantire gli equilibri di bilancio;

Con successiva, apposita votazione, espressa in forma palese peralzata di mano, che consegue il medesimo risultato della precedente, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con i conseguenti adempimenti in materia tributaria.

PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

- In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:

Favorevole

Zero Branco, 21-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to MANTINI FRANCESCA

- In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:

Favorevole

Zero Branco, 21-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to MANTINI FRANCESCA

Letto, approvato e sottoscritto come segue :

F.to Il Presidente
DURIGHETTO LUCA

F.to SEGRETARIO GENERALE
OLIVI FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Generale/Il Funzionario delegato

Li' _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000)

- Si certifica che la suesata deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimita'**, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online, senza reclami per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il _____ ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Decreto Lgs. 267 del 18.08.2000.

Zero Branco, li' _____ IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SETT.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(a seguito di denuncia vizi illegittimi di cui all'art. 127 commi 1-2 Decreto Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione e' stata oggetto di richiesta di controllo per denuncia di illegittimita' da parte dei Consiglieri Comunali in data _____ e quindi trasmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il _____

- Senza che nel termine dei 15 giorni successivi sia pervenuta alcuna richiesta di modifica, pertanto e' divenuta esecutiva il _____
- Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati, a cui si e' provveduto con atto n. _____ del _____ divenuto esecutivo il _____ con conseguente esecutivita' della presente.
- Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di eliminare i vizi riscontrati: poiche' il Consiglio C.le con atto n. _____ del _____, esecutivo il _____, ha deciso di confermare a maggioranza assoluta dei componenti la presente delibera, la stessa e' divenuta esecutiva il _____

Zero Branco, li' _____ IL SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE DEL SETT.